

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica nuove disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo. Le disposizioni sono destinate a confluire nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e sostituiranno integralmente quelle contenute nel Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229/1999.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 10 novembre 2017, alternativamente agli indirizzi:

- ram@pec.bancaditalia.it
- Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53 00184, Roma. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; il generico disclaimer di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.



Premessa e quadro normativo di riferimento

La presente consultazione trae origine dalla necessità di rivedere le vigenti disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo (BCC) (¹) alla luce delle profonde modifiche del quadro normativo di riferimento intervenute con la recente **riforma del credito cooperativo**.

La riforma delle banche di credito cooperativo (artt. 1 e 2 del D.L. n. 18/2016, convertito con L. n. 49/2016) ha introdotto l'obbligo, per tutte le banche della categoria, di aderire a un gruppo bancario cooperativo quale condizione per continuare a svolgere l'attività bancaria. La Banca d'Italia ha emanato, nel novembre 2016, disposizioni secondarie di attuazione della riforma nelle materie a essa rimesse dalla legge.

La riforma, oltre a introdurre il nuovo istituto del gruppo bancario cooperativo e disporre l'obbligatoria appartenenza di ogni BCC a un gruppo della specie, ha modificato alcune disposizioni del TUB recanti la speciale disciplina applicabile alle banche di credito cooperativo. Si tratta di norme che caratterizzano questa categoria di banche sotto il profilo della forma giuridica, della finalità mutualistica e del localismo.

Rimane confermato che il rispetto dei requisiti di operatività prevalente con i soci previsti ai sensi dell'art. 35 TUB e delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. è condizione per qualificare le BCC come cooperative a mutualità prevalente ai fini della disciplina fiscale e societaria.

Nel dettaglio, le norme del TUB incise dalla riforma riguardano:

- il **numero minimo dei soci**, elevato da 200 a 500 (art. 34, comma 1); le BCC che non rispettano il nuovo requisito minimo di numerosità della base sociale devono adeguarsi entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. (quindi, entro il 16 febbraio 2021) (art. 2, comma 5, del D.L. n. 18/2016);
- il valore massimo delle azioni che possono essere possedute da ciascun socio, elevato da 50.000 a 100.000 euro (art. 34, comma 2);
- la possibilità di prevedere in statuto, tra i **requisiti per l'ammissione a socio**, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni (art. 34, comma 4-bis);
- la trasformazione in banca di altra categoria, ora circoscritta a operazioni da cui risulti una banca in forma di società per azioni è stata esclusa, invece, la possibilità di trasformazione in banca popolare realizzabile esclusivamente nei seguenti casi:
 - o per effetto di fusione con banca in forma di s.p.a., autorizzata dalla Banca d'Italia nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità (art. 36, comma 1);
 - o in caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, previa autorizzazione della Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca (sempre che la BCC non abbia aderito ad altro gruppo bancario cooperativo o deliberato la liquidazione) (art. 36, comma 1-bis);

¹ Tuttora contenute nel fascicolo delle "Istruzioni di vigilanza per le banche" di cui alla Circolare n. 229 del 1999 (Titolo VII, Capitolo 1).

o operazioni di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca in forma di s.p.a. (art. 150-bis, comma 5);

fermi restando, in tutti i suddetti casi di trasformazione, gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 150-bis, comma 5).

Non sono state invece direttamente modificate le altre disposizioni del TUB per le BCC, tra cui quelle che stabiliscono regole e principi riguardanti:

- i requisiti e le procedure di ammissione a socio (art. 34, comma 6);
- l'obbligo di **operare prevalentemente con i soci**, salva la possibilità per la Banca d'Italia di autorizzare singole BCC, per periodi determinati, a un'operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente per ragioni di stabilità (art. 35, comma 1);
- le attività esercitabili e la competenza territoriale (art. 35, comma 2);
- la destinazione obbligatoria degli utili (per almeno il 70% a riserva legale e, nella misura stabilita dalle leggi speciali, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; art. 37);
- l'obbligo di mantenere in statuto le **clausole mutualistiche** di cui all'art. 2514 c.c., che sanciscono limiti alla distribuzione degli utili annuali e il divieto di dividere le riserve fra i soci, sia durante la società che in caso di liquidazione (art. 150-bis).

1. Linee generali dell'intervento normativo

La presente revisione normativa si inserisce nel solco della riforma del credito cooperativo, mirante a rafforzare la solidità del comparto attraverso l'aggregazione delle singole aziende in gruppi bancari ampi, coesi, caratterizzati da unità di direzione strategica e operativa sotto la guida di una capogruppo dotata di elevati requisiti patrimoniali e di *governance* e fornita di adeguati poteri di direzione e coordinamento in virtù del contratto di coesione con le BCC affiliate.

In tale prospettiva, alcuni degli interventi normativi proposti in questa sede sono volti a coordinare la speciale disciplina applicabile a livello individuale alle singole BCC con le previsioni della riforma e delle norme secondarie in materia di gruppo bancario cooperativo, in modo da mantenere la coerenza e chiarezza del quadro normativo nel suo insieme.

Si inscrivono in quest'ambito gli interventi normativi diretti a:

- coordinare la disciplina statutaria delle **azioni di finanziamento** e i connessi procedimenti amministrativi di vigilanza con la disciplina del medesimo strumento contenuta nelle disposizioni sul gruppo bancario cooperativo;
- rivedere la disciplina dell'apertura di **succursali e sedi distaccate** per tenere conto dei poteri attribuiti alla capogruppo in materia di rete territoriale e canali distributivi delle banche appartenenti al gruppo.

Nello stesso tempo, la riforma salvaguarda e valorizza i caratteri di mutualità e localismo tipici delle banche di credito cooperativo. Sono state, come detto, confermate le norme del TUB che definiscono i tratti caratteristici delle BCC rimettendone la specificazione allo statuto delle banche, in conformità dei criteri dettati dalla Banca d'Italia. In quest'ambito si propongono integrazioni e modifiche finalizzate ad aggiornare la disciplina per assicurarne, nell'attuale

contesto normativo e di mercato, l'adeguatezza rispetto agli obiettivi di sana e prudente gestione delle banche di credito cooperativo e, al contempo, l'aderenza ai principi di mutualità e localismo sanciti dall'ordinamento per questa categoria di banche.

Si tratta degli interventi volti a:

- ridefinire le regole in materia di competenza territoriale, operatività prevalente con i soci, operatività fuori zona, attività esercitabili e partecipazioni detenibili;
- disciplinare i procedimenti amministrativi di vigilanza per l'autorizzazione delle operazioni comportanti la trasformazione, diretta o indiretta, in banca di altra categoria, nei casi e alle condizioni in cui tali operazioni sono ammesse dall'ordinamento italiano.

Le Disposizioni oggetto della presente consultazione saranno consolidate nella Circolare 285/2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", con conseguente abrogazione delle corrispondenti "Istruzioni" contenute nella Circolare n. 229/1999. Nell'occasione, saranno incorporate nella Circolare le indicazioni interpretative o applicative di rilevanza generale diramate, nel tempo, con separate comunicazioni della Banca d'Italia al sistema bancario.

2. Azioni e soci

La riforma del credito cooperativo ha inciso sulla facoltà delle banche di credito cooperativo di emettere strumenti finanziari sotto forma di azioni di finanziamento, per le finalità e alle condizioni stabilite all'art.150-ter del TUB. La riforma ha chiarito la natura di questi strumenti, che vengono ricondotti a quelli previsti dall'art. 2526 c.c. per la generalità delle cooperative, da cui si distinguono per alcune specificità attinenti ai diritti patrimoniali e a quelli amministrativi.

Risulta meglio definita la distinzione, nella compagine societaria delle BCC, tra i sottoscrittori di azioni ordinarie, il cui interesse a partecipare nel capitale della BCC risiede nello scambio mutualistico con la cooperativa ("soci cooperatori"), e i sottoscrittori di azioni di finanziamento, i quali intervengono essenzialmente come fornitori di capitali di rischio con proporzionati diritti di governance ("soci finanziatori").

Le Disposizioni in consultazione recepiscono questa nuova impostazione, aggiornando la disciplina dei soci cooperatori alle norme del TUB emendate dalla riforma e introducendo specificazioni volte a incidere, per finalità prudenziali, sulla disciplina statutaria delle azioni di finanziamento e dei soci finanziatori.

La qualità di **socio cooperatore** resta subordinata ai medesimi requisiti territoriali e a rinnovati limiti sul possesso azionario. Quanto ai primi, è confermato che il socio cooperatore deve risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale della BCC. Quanto ai secondi, si allineano le norme secondarie al numero minimo di soci, elevato da 200 a 500, e l'ammontare massimo di capitale che il singolo socio può detenere in una BCC, elevato da

50.000 euro a 100.000 euro. Inoltre, con riferimento alla possibilità introdotta con la riforma di subordinare statutariamente l'ammissione a socio alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero minimo di azioni (cfr. art. 34, comma 4-bis), le Disposizioni in consultazione precisano che queste clausole devono essere coerenti con il principio della "porta aperta" e della parità di trattamento nei rapporti con i soci.

Le azioni di finanziamento sono configurate dal TUB come uno strumento di rafforzamento patrimoniale delle singole BCC, la cui sottoscrizione è riservata alle seguenti categorie di soggetti (cfr. art. 150-ter, commi 2 e 4-bis): la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui la banca è affiliata, i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I sistemi di garanzia e i fondi mutualistici possono sottoscrivere queste azioni esclusivamente quando la singola BCC versi in situazioni di inadeguatezza patrimoniale, situazione che - come specificato dalle Disposizioni in consultazione – si realizza quando la banca non rispetta o si prevede che non rispetterà i requisiti obbligatori a livello individuale (per essi intendendosi i requisiti di primo e secondo pilatro e le riserve di capitale), ovvero qualora la banca sia assoggettata ad amministrazione straordinaria. Per la capogruppo, invece, le azioni di finanziamento costituiscono una forma di sostegno finanziario con cui è data attuazione alla garanzia infragruppo. Infatti, l'accordo di garanzia deve prevedere almeno l'obbligo per le banche di credito cooperativo affiliate di emettere (e per la capogruppo di sottoscrivere) le azioni di finanziamento quando si verificano o si prevedono violazioni dei requisiti patrimoniali obbligatori e come misura di attuazione del piano di risanamento del gruppo o – se presente – individuale (2).

La qualità di **socio finanziatore** deriva dalla sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte di un soggetto a ciò abilitato. L'acquisto della qualifica di socio finanziatore è subordinato, tanto in sede di sottoscrizione quanto di acquisto delle azioni di finanziamento, all'attestazione, da parte dell'organo amministrativo della banca, che il sottoscrittore (o cessionario) appartiene ad una delle categorie di cui sopra, con esclusione, quindi, della possibilità di introdurre forme clausole di gradimento o altre forme equivalenti di valutazione discrezionale dell'ammissibilità a socio.

Al fine di assicurare la computabilità delle azioni di finanziamento come CET1 secondo le regole prudenziali europee, le Disposizioni in consultazione contengono alcune indicazioni minime sulla disciplina statutaria dello strumento, in particolare concernenti la remunerazione e le condizioni dell'eventuale rimborso. Per quanto riguarda, invece, i profili di governance, le indicazioni contenute nelle Disposizioni in consultazione sono ispirate al principio della corrispondenza fra l'apporto di capitale di rischio e i diritti amministrativi attribuiti all'azionista, prevedendo che quest'ultimo disponga di diritti di voto proporzionali al

_

 $^{^{2}}$ Cfr. Circolare 285/2013, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III.

conferimento se l'apporto è effettuato dalla capogruppo, oppure di poteri adeguati per il monitoraggio della gestione se l'investimento è effettuato da un fondo di categoria in veste di azionista di minoranza.

Secondo quanto previsto dall'art. 150-ter TUB, l'emissione e il rimborso delle azioni di finanziamento devono essere autorizzati dalla Banca d'Italia. Tra le condizioni per l'emissione, le Disposizioni chiariscono che la banca deve avere approvato e comunicato all'autorità competente un piano in cui sono indicate le misure da adottare, entro un definito orizzonte temporale, per risanare la situazione aziendale. La soddisfacente attuazione di queste misure, tale da conseguire stabilmente i risultati del piano, è altresì condizione per l'autorizzazione del rimborso.

3. Competenza territoriale

I criteri per la determinazione dell'ambito di competenza territoriale – da definire in statuto ai sensi dell'art. 35, comma 2, TUB – vengono rivisti in una prospettiva di maggiore flessibilità organizzativa, con l'obiettivo di rimuovere possibili intralci alla razionalizzazione della rete degli sportelli nell'ambito di un gruppo bancario cooperativo, avendo cura, peraltro, di salvaguardare il carattere localistico di queste banche.

L'area di competenza territoriale sarebbe individuata, oltre che nei comuni ove la banca ha le proprie succursali e nei comuni a essi limitrofi, anche in quei comuni – contigui ai precedenti – in cui la banca, pur in assenza di succursali, ha un numero di soci almeno pari a una certa percentuale della popolazione residente (per la calibrazione della percentuale, cfr. Analisi d'impatto). Questo criterio, svincolando la competenza territoriale dalla localizzazione delle succursali, consente una gestione più flessibile della rete distributiva del gruppo, in coerenza con gli obiettivi di efficienza e di unità strategica e operativa del gruppo bancario cooperativo. Poiché il criterio in questione si applicherebbe anche in caso di chiusura della succursale stabilita in un comune, diviene possibile per una BCC procedere alla razionalizzazione della rete degli sportelli senza conseguenze traumatiche sulla base sociale (perdita di soci perché divenuti esterni alla zona di competenza) e sul rispetto degli istituti di vigilanza (in primo luogo, l'operatività prevalente con i soci e il limite all'operatività fuori zona).

In coerenza con il principio del localismo, resta ferma, in linea generale, la regola della contiguità fra tutti i comuni ricadenti nella zona di competenza territoriale, salvo i limitati casi di deroga illustrati di seguito.

Oltre al caso delle sedi distaccate, già previsto dalle disposizioni vigenti (su cui v. *infra*), una circoscritta deroga alla contiguità verrebbe introdotta per i casi in cui tra i comuni di competenza si interponga il mare o un lago; in questi casi, si farebbe applicazione di un principio di "contiguità sostanziale" (basato, fra l'altro,

sui collegamenti marittimi e sull'omogeneità socio-economica dei territori interessati) e si applicherebbero specifici obblighi di comunicazione all'autorità competente.

Resta ferma la possibilità di prevedere **sedi distaccate** al di fuori della zona di competenza territoriale alle medesime condizioni già previste, salvo elevare da 200 a 500 le adesioni di nuovi soci nel nuovo comune della sede distaccata – in linea con l'aumentato requisito legale di numerosità minima dei soci per la costituzione di una nuova BCC – e precisare che l'adeguatezza della situazione organizzativa e dei controlli interni va valutata anche a livello di gruppo.

Con riferimento alle **BCC** affiliate al gruppo provinciale, in aderenza alla previsione del TUB (3), si è precisato che le BCC aderenti al gruppo provinciale possono avere fino a due sportelli fuori dal territorio della provincia autonoma. All'atto dell'aggiornamento della Circolare 285 si provvederà ad allineare alla norma primaria anche le disposizioni secondarie sul gruppo bancario cooperativo (4).

Le Disposizioni in consultazione recano, infine, norme di coordinamento con le disposizioni per il gruppo bancario cooperativo in materia di decisioni strategiche, tra cui rientrano l'apertura di succursali e di sedi distaccate. Per queste decisioni, infatti, le disposizioni attuative della riforma attribuiscono un ruolo centrale della capogruppo nella fase di pianificazione e di interazione con l'autorità.

4. Operatività prevalente con i soci

I criteri di prevalenza dell'operatività con i soci vengono rivisti (5) per tener conto dell'evoluzione dell'attività delle BCC, alla luce dell'implementazione della riforma e della costituzione dei gruppi bancari cooperativi, e per assicurare il pieno allineamento con le definizioni contabili e prudenziali vigenti.

L'esigenza di rivedere l'indicatore si collega strettamente al processo di costituzione dei gruppi bancari cooperativi. Nelle nuove strutture di gruppo di cui le BCC faranno parte, assumeranno un rilievo centrale le esposizioni nei confronti della capogruppo; esposizioni derivanti dalla gestione accentrata della liquidità e dei titoli, necessaria per l'efficienza e la stabilità del gruppo, e dall'esecuzione dell'accordo di garanzia reciproca tra le banche aderenti (l'accordo prevede forme di contribuzione ex ante ed ex post delle BCC a fondi costituiti presso la capogruppo

-

³ Cfr. art. 37-bis, comma 1-bis, come emendato dall'art. 21, comma 1-bis, D.L. 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2017, n. 15.

⁴ Cfr. Circolare 285/2013, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 5.2.

⁵ Le norme attuali danno attuazione all'art. 35 TUB stabilendo che il principio di mutualità prevalente è rispettato quando più del 50% delle attività di rischio è destinato a soci (o è da essi garantito) o ad attività a ponderazione zero.

per finanziare gli interventi di sostegno delle banche aderenti all'accordo). Per tenere conto di questa categoria di esposizioni, funzionale al corretto operare dei meccanismi organizzativi e contrattuali dei gruppi cooperativi, si ritiene necessario aggiungere le esposizioni infragruppo al numeratore del rapporto di operatività prevalente.

La soluzione consente, inoltre, di rappresentare meglio la mutualità nel nuovo contesto dei gruppi bancari cooperativi, includendo nell'indicatore una posta (le attività infragruppo) che, derivando dalla centralizzazione di alcune funzioni delle BCC e dall'esecuzione dell'accordo di solidarietà interna, denota una mutualità "di sistema" insita nel nuovo ordinamento delle banche di credito cooperativo.

Lo schema di disposizioni prevede che il principio di prevalenza è rispettato quando più del 50% delle "esposizioni" è verso soci cooperatori (o è garantito da soci cooperatori). A queste ultime esposizioni sono assimilate quelle verso (o garantite da) amministrazioni centrali (nazionali e dell'eurozona), banche centrali (Banca d'Italia e BCE), la capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido. Per "esposizioni" si intende la nozione valida a fini prudenziali per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (metodo standardizzato), considerando gli importi senza l'applicazione dei fattori di ponderazione (ma considerando, nel caso delle esposizioni fuori bilancio, il pertinente fattore di conversione creditizia).

Questa regola avrebbe il vantaggio di calcolare l'indicatore di prevalenza su un ampio spettro di attività di bilancio, ivi comprese le esposizioni infragruppo destinate ad assumere un rilievo centrale per il corretto funzionamento dei gruppi bancari cooperativi.

Ponendosi in sostanziale continuità con la definizione vigente e includendo una nuova categoria di attività computabile nell'indicatore di operatività prevalente, la nuova regola non è suscettibile di determinare apprezzabili costi addizionali per le banche di credito cooperativo. In considerazione di ciò, la soluzione normativa proposta non ha formato oggetto di analisi di impatto (6).

5. Operatività fuori zona

Con riferimento all'attività fuori della zona di competenza territoriale, resta fermo il limite massimo del 5% delle esposizioni complessive. In parziale continuità con i criteri vigenti e tenendo conto della riforma, si precisa che non ricadono in questo limite le esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali (nazionali e dell'eurozona), banche centrali (Banca d'Italia e BCE), la capogruppo e altre

⁶ Cfr. art. 3, comma 3, del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 concernente l'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria.

società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza. A motivazione della proposta valgono le considerazioni svolte nel par. 4 relativamente alla rilevanza delle esposizioni infragruppo nel nuovo assetto del credito cooperativo dopo la riforma.

Si chiarisce inoltre che tutte le **esposizioni verso schemi di investimento** – intendendosi per essi le strutture contrattuali e societarie attraverso cui la banca assume rischi verso attività e/o controparti sottostanti – sono di norma considerate come esposizioni fuori zona e verso non soci, salvo che la banca applichi a fini prudenziali un approccio che le consente di conoscere e verificare nel continuo la qualifica di socio e la localizzazione delle controparti sottostanti lo schema d'investimento.

6. Attività esercitabili

Le Disposizioni in consultazione continuano a disciplinare, in ossequio all'art. 35 TUB, limiti statutari alle attività esercitabili dalle BCC volti a evitare che queste banche intraprendano, in misura rilevante, attività meramente speculative, estranee allo scopo mutualistico. Allo stesso tempo, i limiti vengono rivisti e resi, in parte, meno rigidi in considerazione dell'accresciuta capacità di controllo dei rischi conseguibile dalle nuove strutture di gruppo e dell'evoluzione del contesto competitivo in cui le BCC operano.

L'attività in derivati resta ammessa solo per finalità di copertura e, quindi, vietata se orientata a fini speculativi. Le Disposizioni in consultazione chiariscono le condizioni da soddisfare affinché i contratti derivati possano considerarsi di copertura, condizioni che sono sia di tipo qualitativo (intento di copertura adeguatamente documentato) sia di tipo quantitativo (allineamento delle condizioni). Si precisa, inoltre, che le banche di credito cooperativo possono offrire alla clientela contratti di finanziamento contenenti componenti derivative (es. clausole cap e floor del tasso d'interesse) purché gli elementi del finanziamento e le componenti derivative siano strettamente allineate fra loro.

Con riferimento alle **partecipazioni detenibili a livello individuale**, si rinvia alla disciplina già applicabile alle banche di credito cooperativo ai sensi della Circolare 285 (7) e – in raccordo con la disciplina sul gruppo bancario cooperativo – si precisa che una banca di credito cooperativo non può assumere partecipazioni (o partecipare ad accordi) da cui derivi il controllo, esclusivo o congiunto, della propria capogruppo o di una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale. È invece ammesso il controllo congiunto di più BCC, insieme con la propria capogruppo, su società strumentali del gruppo bancario.

_

⁷ Cfr. Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VIII.

Il divieto di controllo della capogruppo da parte delle BCC discende necessariamente dalla previsione di cui all'art. 37-bis, comma 1, lettera a), TUB secondo cui il contratto di coesione "assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea". Essa è, inoltre, coerente con il divieto per le BCC di assumere il controllo di banche e società finanziarie, già previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche.

Infine, si ammette una deroga ai **limiti di concentrazione dell'1% e del 3%** applicabili alle partecipazioni delle BCC in imprese non finanziarie, consentendo di superare i predetti limiti di cinque volte (fino al 5%, fermo restando il limite complessivo del 15%) a condizione che si tratti di partecipazioni in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche e con il localismo delle BCC.

7. Modifiche statutarie e trasformazioni

Viene introdotto un nuovo paragrafo in materia di modifiche statutarie e trasformazioni, a scopo di chiarimento del quadro normativo inciso dalla riforma e di trasparenza dei criteri di valutazione di queste operazioni da parte dell'autorità competente nei procedimenti amministrativi che vengono in considerazione.

In merito alle **modifiche statutarie**, si stabilisce che la valutazione dell'autorità competente deve tener conto, oltre che della sana e prudente gestione secondo la disciplina generale, anche del complesso della disciplina applicabile alle BCC, contenuta non solo nelle Disposizioni oggetto della presente consultazione ma anche nella speciale disciplina di legge applicabile alle BCC in quanto società cooperative a mutualità prevalente.

Quanto alle **trasformazioni**, si sancisce nelle norme di vigilanza il consolidato principio del *favor* per le operazioni interne alla categoria, secondo il quale la trasformazione è consentita – nei soli casi ammessi dall'ordinamento ed esclusivamente se ricorrono i motivi di stabilità e di tutela dei creditori previsti dall'art. 36 TUB – allorché non siano possibili soluzioni alternative (ad esempio, l'intervento della capogruppo o di un fondo della categoria o una fusione con altra BCC) idonee a mantenere la forma di BCC e ad evitare, con la devoluzione del patrimonio, la dispersione di risorse patrimoniali destinate all'esercizio dell'attività bancaria mutualistica. Tale principio vale in tutti i casi di trasformazione previsti dalla legge, sia diretta sia "indiretta" (ad esempio, attraverso la cessione dell'azienda).

In linea con la riforma, viene altresì precisato che le trasformazioni, o le altre operazioni che realizzano nella sostanza una trasformazione, possono essere autorizzate solo se la società risultante è una società per azioni. Il TUB, infatti, non consente più la trasformazione delle BCC in banche popolari.

I partecipanti alla consultazione sono invitati a formulare osservazioni ed eventuali proposte – ove possibile supportate da analisi quantitative – sui contenuti dei documenti pubblicati, in particolare per quanto concerne:

- i nuovi criteri di determinazione della competenza territoriale nei comuni ove una banca di credito cooperativo non ha succursali;
- l'aggiornamento dei criteri di operatività prevalente con i soci e di operatività fuori zona;
- la revisione delle norme in materia di operatività, specialmente quelle riferite ai derivati e alle partecipazioni;
- la necessità di norme transitorie che agevolino l'adeguamento delle banche di credito cooperativo alle novità introdotte con le Disposizioni.